



Newsletter n. 2 del 5 Gennaio 2010

RETTIFICA DELLA NOTIZIA DI CUI AL PUNTO 4 DELLA NEWSLETTER N. 1 DEL 4 GENNAIO 2010

Con la presente Newsletter vogliamo **rettificare la notizia riportata al punto 4 della nostra precedente Newsletter n. 1 del 4 gennaio 2010, in merito al DURC per il settore commercio.**

Ce ne scusiamo con i nostri utenti e visitatori.

1. Il DURC rimane per il solo commercio ambulante – Alle Regioni spetta definire casistica e modalità

Con la finanziaria per il 2010 **si cambia tutto!** L'applicazione della disciplina relativa al DURC (*Documento Unico di Regolarità Contributiva*) rimane **estesa al solo settore del commercio su aree pubbliche** ma potrà essere richiesta solo **nei casi definiti dalle singole Regioni**, con riferimento al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

In tal caso, le Regioni potranno anche stabilire le modalità attraverso le quali i Comuni potranno essere chiamati alla verifica della sussistenza e regolarità della documentazione.

Dunque, il DURC continua a riguardare il solo settore del commercio su aree pubbliche (sia su posteggio che in forma itinerante) e per la sua applicazione si dovrà ora attendere che **ogni singola Regione legiferi in materia**, stabilendo casistica e modalità.

Prevista la **sospensione dell'autorizzazione** per 6 mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC.

Tutto questo viene previsto all' **articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 2009, n. 191** (legge finanziaria 2010).

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Lavoro e formazione professionale – DURC – Il Documento Unico di Regolarità Contributiva – I soggetti coinvolti – Il DURC per il settore commercio su aree pubbliche.**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=271>